

DELIBERAZIONE 18 LUGLIO 2023

326/2023/E/COM

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E DELLE MODALITÀ PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1259^a riunione del 18 luglio 2023

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di accesso del gas naturale;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (Regolamento REMIT);
- il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, il suo articolo 66;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*" (di seguito: legge 481/95);

- la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis*”, con la quale sono state recepite, in particolare, le disposizioni del Regolamento REMIT;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e, in particolare, l’articolo 1, commi 527 e 528 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i., di “*Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE*” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di “*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*”;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, di emanazione del “*Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della L. 14 novembre 1995, n. 481*” (di seguito: d.P.R. n. 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante “*Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com e il relativo Allegato A, recante “*Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*”, come modificato con la deliberazione 1 giugno 2017, 388/2017/E/com (di seguito: Regolamento sanzioni);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “*Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico*” e in particolare l’articolo 1, comma 3;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 stabilisce che l’Autorità gode di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa (art. 2, comma 27) e definisce, in particolare, con proprio regolamento le norme concernenti l’organizzazione interna ed il funzionamento (art. 2, comma 28);
- l’art. 45 del decreto legislativo 93/11 prevede che l’Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie; detto regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni;
- la disciplina dei procedimenti sanzionatori ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei procedimenti individuali dell’Autorità dettata dal d.P.R. 244/01;
- l’Autorità, con deliberazione 243/2012/E/com, ha adottato, in attuazione dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11, un regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni;
- con la deliberazione 388/2017/E/com il Regolamento sanzioni è stato modificato una prima volta alla luce dell’evoluzione della normativa attributiva delle nuove competenze, tra l’altro, in materia di servizio idrico integrato e al fine di rafforzare la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie del procedimento sanzionatorio;
- la legge 205/17, all’articolo 1, comma 527, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- con l’articolo 1, comma 528, della legge 205/17, è stata conseguentemente cambiata la denominazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in *“Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente”* (ARERA).

RITENUTO CHE:

- sia necessario modificare il Regolamento sanzioni al fine, tra l’altro, di:

- introdurre previsioni funzionali ad una più efficace ed efficiente gestione dei procedimenti sanzionatori, che tengano conto della recente prassi e giurisprudenza formatasi in materia;
- chiarire e/o esplicitare alcune previsioni attuative di precedenti disposizioni già sottoposte a consultazione;
- aggiornare la denominazione dell’Autorità;
- sia necessario avviare un procedimento per la revisione del Regolamento sanzioni onde, in particolare:
 - modificare, anche tenuto conto delle recenti indicazioni promananti dalla giurisprudenza amministrativa, la disciplina dei termini del procedimento sanzionatorio e delle relative cause di sospensione, interruzione e proroga anche con riferimento al sub procedimento degli impegni, al fine di garantire, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, il più efficiente ed efficace esercizio del potere sanzionatorio, unitamente alla maggiore trasparenza e prevedibilità dell’azione amministrativa;
 - specificare la disciplina dell’avvio del procedimento sanzionatorio e del sub procedimento degli impegni, in coerenza con i principi sopra richiamati;
 - introdurre - alla luce dell’esperienza sin qui maturata, nonché della giurisprudenza sulle sanzioni amministrative irrogate da questa e dalle altre Autorità amministrative indipendenti - alcune specificazioni in materia di quantificazione delle sanzioni, ciò al fine di assicurarne al contempo la proporzionalità e la deterrenza, secondo criteri sempre più trasparenti e obiettivi.
- sia pertanto opportuno, alla luce della rilevanza del regolamento in oggetto, pubblicare contestualmente alla presente deliberazione, un documento di consultazione contenente uno schema di regolamento, al fine di ottenere riscontro da tutti i soggetti interessati in merito alle modifiche a contenuto non vincolato o non oggetto di precedente consultazione;
- sia opportuno prevedere che il termine di conclusione del presente procedimento sia di 120 (centoventi) giorni a decorrere dall’adozione di questa deliberazione

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la revisione del Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, adottato con la deliberazione 243/2012/E/com e s.m.i.;
2. di pubblicare, con riferimento al procedimento di cui al punto 1 e contestualmente alla presente deliberazione, un documento di consultazione contenente uno schema di regolamento, al fine di ottenere riscontro da tutti i soggetti interessati in merito alle modifiche a contenuto non vincolato o non oggetto di precedente consultazione;

3. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni con il supporto del Direttore della Direzione Legale;
4. di prevedere la conclusione del procedimento di cui al punto 1, mediante la pubblicazione del provvedimento finale, entro 120 (centoventi) giorni dall'adozione della presente deliberazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini